



**CITTÀ DI LEGNAGO**  
*- Provincia di Verona -*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO "UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE" e "CULLA SULLA LUNA"**

**ANNI EDUCATIVI 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 - 2028/29**

#### **ART. 1 – OGGETTO E SEDE DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio per la prima infanzia, cioè l'insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali, necessarie per il funzionamento degli Asili Nido "Un mondo tutto da scoprire" e "Culla sulla luna" del Comune di Legnago.

L'appalto riguarda la gestione integrale di ciascun Asilo Nido, intesa quale insieme delle prestazioni educative, ausiliarie, gestionali e amministrative necessarie al suo funzionamento, da realizzarsi da parte del gestore in nome e per conto del Comune di Legnago, a propria cura in costante integrazione con gli altri servizi educativi locali, nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia dell'Ente Locale.

Tale servizio, inteso come "servizio socio-educativo" di interesse pubblico, deve essere svolto dall'affidatario con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel Regolamento Comunale vigente, nonché nel progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.

Il servizio di Asilo Nido, oggetto del presente appalto, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, parzialmente e/o momentaneamente.

Gli asili nido oggetto del presente capitolato sono suddivisi in lotti, come di seguito specificato:

#### **LOTTO 1 – Asilo Nido "UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE"**

**Struttura di proprietà comunale, sita in via Collodi n. 10 – Porto di Legnago:** immobile in possesso dei requisiti strutturali previsto dalla legge e dai piani regionali di settore, autorizzato ai sensi della L.R. n. 22/2022 per una capienza massima di **n. 50 bambini** (oltre la maggiorazione del 20%) di età compresa tra i 3 e 36 mesi, che possono essere suddivisi indicativamente come di seguito specificato:

SEZIONE PICCOLI per un totale massimo di n. 13 bambini di età 3-12 mesi

SEZIONE MEDI per un totale massimo di n. 18 bambini di età 13-36 mesi

SEZIONE GRANDI per un totale massimo di n. 19 bambini in età 24-36 mesi

**Orari del servizio:**

- **tempo part-time** dalle ore 7,30 alle ore 13,00, con entrata entro le ore 9,00 e uscita entro le ore 13,00;
- **tempo pieno** dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con entrata entro le ore 9,00 e uscita entro le ore 16,30;
- **servizio educativo integrativo "extra time"** dalle ore 16,30 alle ore 18,00, secondo un modulo organizzativo che può prevedere anche l'affidamento a terzi, previa elaborazione di uno specifico progetto educativo.

**LOTTO 2 – Micro Nido “CULLA SULLA LUNA”**

**Struttura di proprietà comunale, sita in via Casette n. 71 – Legnago:** immobile in possesso dei requisiti strutturali previsto dalla legge e dai piani regionali di settore, autorizzato ai sensi della L.R. n. 22/2022 per una capienza massima di **n. 16 bambini** (oltre la maggiorazione del 20%) di età compresa tra i 12 e 36 mesi, in un'unica sezione

**Orari del servizio:**

- **tempo part-time** dalle ore 7,30 alle ore 12,30;
- **tempo pieno** dalle ore 7,30 alle ore 16,30.

**Per entrambi i lotti:**

Non è riservato al gestore un numero minimo di bambini.

Gli operatori dovranno essere assegnati all'inizio dell'anno educativo, sulla base del numero di bambini iscritti in quel momento. In caso di aumento del numero dei bambini iscritti, in corso d'anno (fino al massimo dei posti previsti), ulteriore personale necessario dovrà essere assegnato sulla base dei rapporti numerici stabiliti dalla legislazione regionale vigente.

Il servizio oggetto dell'affidamento è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, per il periodo 1 Settembre – 31 Luglio di ogni anno educativo.

**ART. 2 – DURATA**

Il presente affidamento avrà la durata di cinque anni educativi decorrenti dal 01 Settembre 2024 al 31 luglio 2029 e riguarderà gli anni educativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.

E' escluso il rinnovo tacito.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 il Committente si riserva altresì di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di un'opzione di proroga tecnica per un periodo di mesi sei, ai sensi dell'art. 120, co. 11, del D. Lgs. n. 36/2023. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto.

### ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'Ente corrisponderà all'aggiudicatario un corrispettivo mensile per 11 mensilità annuali (escluso agosto) per il periodo quinquennale di durata dell'appalto, calcolato moltiplicando l'importo mensile offerto per posto bambino, per il numero di bambini assegnati, che abbiano effettivamente iniziato a frequentare.

Ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, questo sarà proporzionato al periodo di effettivo svolgimento del servizio.

Si precisa che per i bambini inseriti durante il cd "periodo di inserimento", il pagamento del corrispettivo mensile per ogni bambino iscritto sarà riconosciuto dal primo giorno di apertura del servizio, cioè dal 1 settembre di ciascun anno scolastico.

**Il valore stimato quinquennale dell'appalto**, inclusi gli oneri per la sicurezza, è pari ad € **2.440.900,00** oltre Iva di legge se dovuta, tenuto conto delle prestazioni di cui all'oggetto e rapportato alla durata dello stesso, così calcolato:

#### LOTTO 1 – Asilo Nido "UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE"

*(costo mensile a base di gara per utente € 670,00 x 50 utenti x 11 mesi) x 5 anni = € 1.842.500,00*

#### LOTTO 2 – Micro Nido "CULLA SULLA LUNA"

*(costo mensile a base di gara per utente € 680,00 x 16 utenti x 11 mesi) x 5 anni = € 598.400,00*

Gli **oneri per la sicurezza**, non assoggettati a ribasso d'asta, sono pari ad € **0,00** per tutto il triennio del contratto. Non si ritiene ricorra la fattispecie determinante l'obbligo di redazione di apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), l'affidamento infatti prevede una forma di gestione complessiva da parte del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008), ivi compresi i rischi derivanti dall'utenza, stante la particolare tipologia di utenza (minori di anni tre) e l'oggetto del servizio (custodia, cura e percorso educativo dei minori stessi).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il Comune erogherà il corrispettivo dovuto su presentazione di fattura elettronica mensile alla quale dovrà essere allegata copia del registro delle presenze del mese oggetto di fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Legnago – (C.F. 00597030238) – Via XX Settembre n. 29 – 37045 Legnago e riporteranno il c/c dedicato ed il codice CIG attribuito al lotto interessato.

Per l'emissione della stessa dovrà essere riportato il seguente **Codice Univoco Ufficio** del Comune di Legnago: **S741BI**.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo

della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) disponibile sul sito dell'ISTAT.

Il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato.

#### **ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'affidamento della gestione degli asili nido all'operatore economico affidatario comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e di quanto previsto nel "Regolamento degli asili nido comunali", approvato da ultimo con deliberazione di CC n. 6 del 19 febbraio 2020 e nel presente capitolato.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di offerta dall'appaltatore.

Tra gli **standard qualitativi**, si evidenzia in particolare l'organizzazione della giornata educativa.

#### **MODELLO DI GIORNATA EDUCATIVA NEL NIDO COMUNALE (a titolo esemplificativo).**

Accoglienza e momento di scambio con i genitori: dalle 7.30 alle 9.00/9.15

Dalle 9.15 alle 11.00:

Inizio della giornata educativa

Ricomposizione del gruppo- sezione

Proposte di gioco ed attività (differenziate per età e/o con momenti di intersezione e di piccolo gruppo, prevedendo anche il riposo mattutino, se necessario, per i più piccoli), specificate nel Progetto educativo annuale del Nido.

Cura, igiene e pranzo: dalle 11.00 alle 12.30

Uscita e ricongiungimento con i familiari: 12.30/13.00 (con possibilità di uscita dalle 13.00 alle 13.30 su motivata richiesta dei genitori)

Preparazione e momento del sonno pomeridiano: dalle 12.30 circa alle 15.00

Risveglio, merenda e avvio verso la conclusione della giornata : dalle 15.15 alle 16.00

Uscita e ricongiungimento con i familiari: 16.30

Gli orari sono naturalmente indicativi in quanto anche modulati sui bisogni specifici dei bambini.

#### **a- Servizi aggiuntivi**

Tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria potrà essere concordata, nel periodo di vigenza contrattuale, anche la gestione di servizi per supplire ad esigenze straordinarie, a carattere non continuativo e/o ad adeguare la prestazione e il servizio alle normative vigenti, consistenti in servizi complementari come ad esempio:

- il prolungamento del calendario settimanale di servizio fino al sabato (orario 7,30 – 13,30);
- apertura del Nido nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali e altre festività infrannuali;
- apertura straordinaria del nido per attività particolari legate all'animazione e al tempo libero, attività ludico-laboratoriali e spazio per bambini e genitori, previsti il sabato e la domenica o nel periodo estivo.

L'erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente con quote a carico delle famiglie e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale.

Pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto alla ditta di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico della struttura, una proposta di

regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore-insegnante/bambino.

Non è richiesta in questa fase l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi l'ente gestore a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale prima della eventuale attivazione delle attività in oggetto.

Per l'attivazione di tali servizi sarà necessariamente prevista l'autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, che valuterà nel dettaglio la proposta e la tariffa richiesta all'utenza.

Relativamente alle prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna dell'aggiudicatario, si dovranno assicurare la regolare gestione dell'Asilo nido, nonché l'efficacia, l'efficienza la puntualità e la qualità del Servizio.

## **b - Servizio di pulizia ed igiene ambientale**

Si precisa che dovranno essere eseguite:

- a) la **pulizia ordinaria giornaliera** degli spazi interni ed esterni, che consiste a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - pulizia con ripasso dei servizi igienici, nonché detersione/disinfezione degli stessi all'occorrenza, con interventi immediati e tempestivi, al fine di ristabilire le condizioni igieniche idonee;
  - pulizia e riassetto aule/laboratori, nonché altre prestazioni di pulizie occorrenti al mantenimento di un livello igienico ottimale; Direzione Educazione Area Servizi all'Infanzia
  - riassetto degli ambienti, prima e dopo la pausa dedicata al pasto dei bambini;
- b) la **pulizia approfondita e la sanificazione, con cadenza periodica** (settimanale, mensile, semestrale a seconda dei casi) di (a titolo esemplificativo e non esaustivo): spazi interni ed esterni, relativamente a pavimenti, pareti, vetri e finestre, porte, armadi e arredi in genere (comprese poltrone, divani, ecc.), caloriferi, condizionatori, tapparelle e persiane, tende, materassi, lampadari e lampade, lavandini, gabinetti e sanitari in genere, ecc.;
- c) le attività inerenti la **raccolta e il conferimento dei rifiuti** secondo le disposizioni normative vigenti, con conseguente pulizia dell'area interessata interna o esterna;
- d) la **pulizia straordinaria** degli spazi sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) la **pulizia straordinaria e la sanificazione degli spazi/arredi e materiali** in caso di contaminazione da virus o batteri secondo le procedure stabilite da specifiche disposizioni normative, tenendo traccia, in apposito registro, delle attività di pulizia e sanificazione straordinaria effettuate.

L'Appaltatore dovrà consegnare, contestualmente all'avvio del servizio, relativamente ai prodotti utilizzati per le attività di pulizia, le schede tecniche di sicurezza, complete e conformi alle indicazioni di cui alla vigente normativa in materia.

## **c – Refezione scolastica**

La fornitura dei pasti sarà garantita dall'Amministrazione Comunale. Il servizio di distribuzione dei pasti ai bambini dovrà essere invece garantito dall'operatore economico aggiudicatario del presente affidamento.

All'interno dell'asilo nido "Un mondo tutto da scoprire" è funzionante una cucina interna.

## **ART. 6 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune di Legnago mette a disposizione i beni e le dotazioni di seguito indicati:

- i locali delle strutture indicate al precedente art. 1 da adibire a sede di asili nido;
- l'arredamento e le strutture da gioco per interno ed esterno.

Inoltre, sono a carico del Comune di Legnago i seguenti oneri:

1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili indicati all'art. 1 e degli impianti fissi;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza delle suddette strutture;
3. l'acquisto e la manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti;
4. la copertura assicurativa dell'immobile e dei beni mobili di proprietà comunale ivi presenti per responsabilità civile, incendio e furto;
5. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne e dei locali;
6. l'acquisto e/o sostituzione degli arredi esterni e interni – di proprietà comunale – ad uso dei bambini, in base ad effettive necessità;
7. il pagamento delle utenze: gas-riscaldamento, elettriche, telefoniche, idriche e di smaltimento rifiuti con esclusione di eventuali sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di conferimento e smaltimento dei rifiuti che restano a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 7 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico aziendale e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolato e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato.

Fermi ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato, l'Appaltatore si impegna in particolare nella gestione del servizio affidato:

- ad eseguire di interventi di piccola manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature adibite alla funzione di Asilo Nido (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) entro l'importo di € 1.000,00, dei beni mobili, nonché alla pulizia e al riordino di tutti i locali, le attrezzature, gli arredi;
- alla fornitura di attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia;
- alla fornitura di materiali di cancelleria e di ufficio (compresi i personal computer);
- alla fornitura di materiale sanitario per l'igiene dei bambini (pannolini e prodotti igienici specifici per la prima infanzia);
- alla fornitura di materiale di pronto soccorso, di materiali igienici e di pulizia dei locali (i prodotti di pulizia usati dovranno essere atossici e idonei per i servizi alla Prima Infanzia);
- alla fornitura di materiale ludico-didattico per le varie attività; il materiale per il gioco e per le attività didattiche deve essere adeguato per sostenere il progetto pedagogico e sufficiente per qualità e quantità, attinente alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; tutto il materiale deve essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito. In ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto dello stesso, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio;
- alla fornitura di materiale fotografico ed altro materiale utile allo svolgimento dell'attività didattica ed alla sua documentazione;
- a sostenere le spese derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima;
- a garantire l'apertura e chiusura dell'edificio e la verifica degli accessi alla struttura;
- adottare la Carta dei Servizi;
- a sostenere ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune.

Inoltre, è fatto carico all'Appaltatore, l'applicazione delle norme vigenti in materia di:

- **formazione** del personale e adempimenti conseguenti il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- **primo soccorso pediatrico**;
- Decreto Legislativo 193/2007 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE e s.m.i relativa ai **controlli in materia di sicurezza alimentare** e all'applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- applicazione manuale autocontrollo (**HACCP**), con relativa procedura per le diete sanitarie ed etico religiose;
- Regolamento (UE) 2016/679 e relativi aggiornamenti in materia di **protezione dei dati personali**.

#### **ART. 8 - PRESTAZIONI ESSENZIALI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto:

- ad operare, per la gestione dell'asilo nido affidato, nel rispetto delle leggi regionali n. 32/90, n. 22/2002, degli "Orientamenti Socio-psico-pedagogici" regionali del dicembre 1994 e delle linee progettuali ed operative indicate dall'Amministrazione Comunale;
- a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche rivolte ai bambini a seconda dei loro bisogni evolutivi, alle modalità di osservazione e documentazione, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento;
- a mantenere sin da subito i requisiti che hanno determinato l'autorizzazione comunale al funzionamento del nido nonché il correlato accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 "*Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*" e ss. mm e ii, erogando comunque il servizio in ottemperanza alla normativa regionale e comunale vigente;
- a gestire l'iter amministrativo presso le autorità competenti per l'aggiornamento delle autorizzazioni per l'apertura del servizio nido così come dell'accREDITamento istituzionale ai sensi della normativa regionale summenzionata nonché delle DGRV n. 84 del 16.01.2007 "*Standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITamento istituzionale per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*" e n. 2067 del 03.07.2007 "*Autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*", e loro successive modifiche ed integrazioni;
- a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale. Nulla è dovuto al Soggetto aggiudicatario in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, anche se

causato da scioperi dei propri dipendenti che non salvaguardino i livelli minimi essenziali di servizio, salva l'applicazione delle eventuali penalità per la mancata prestazione del servizio stesso.

## **ART 9 - PROFILI GESTIONALI INERENTI LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento dell'asilo nido affidato in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendone direttamente gli oneri e garantendo le supplenze del personale necessario.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 25 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 Novembre 2002, n. 313.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi (operatori ed educatori, nonché il nominativo del Coordinatore responsabile interno o referente), specificando i relativi titoli e le mansioni assegnate ed aggiornando la composizione in caso di eventuali cambiamenti.

Il soggetto aggiudicatario individua tra gli educatori del nido un soggetto che svolga le funzioni di Coordinatore Pedagogico, responsabile interno o referente.

Il personale educatore ed ausiliario addetto allo svolgimento dell'attività del nido, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà rispettare il rapporto educatore/bambini previsto.

In particolare dovrà garantire la presenza di:

**a) Coordinatore Pedagogico** - n. 1 (uno) Responsabile del servizio di asilo nido con esperienza almeno triennale (tre anni conclusi) in servizi di Asili Nido - con le seguenti mansioni principali:

- fungere da Referente per l'Amministrazione;
- essere Responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'Asilo Nido (oltre a quelli previsti per legge);
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il Referente Comunale;
- rispondere alla verifica dei progetti attuati;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;

**b) Educatori** - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, con titolo di studio previsto dalla normativa, con le seguenti mansioni:

- gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- partecipare ai colloqui con il Coordinatore responsabile e le famiglie.

**c) Addetti ai servizi generali (personale ausiliario)** - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa.

L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura degli asili nido ed al calendario di funzionamento degli stessi nel rispetto della legge vigente.

Il personale del soggetto aggiudicatario impiegato nel servizio è tenuto a partecipare ad incontri di programmazione, di verifica, con i genitori, ad iniziative e progetti, in analogia e per il numero di ore stabilite per il personale addetto agli asili nido comunali.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì:

- a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio;
- dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'aggiudicatario garantirà un adeguato piano di formazione e supervisione annuale per il personale educativo che realizzerà tramite risorse professionali esperte nel ramo della formazione degli operatori dell'area prima infanzia.

I corsi di formazione devono essere prioritariamente orientati al consolidamento dell'aggiornamento del personale con particolare attenzione all'area emotivo -relazionale propria della professionalità educativa. L'aggiudicatario deve altresì organizzare la formazione per tutto il personale nella materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della privacy e interventi di primo soccorso.

La formazione-aggiornamento deve essere effettuata al di fuori dell'orario di servizio.

La spesa relativa rimane totalmente a carico dell'appaltatore, comprese le ore di straordinario del personale.

Il piano annuale della formazione (indicante calendario, orario, tematiche e professionisti) deve essere trasmesso al Comune di Legnago entro il mese di ottobre di ogni anno. Le attività di formazione si dovranno concludere entro la fine dell'anno educativo nel mese di luglio dell'anno successivo.

#### **ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 102 comma 1 lett. a) del Codice, garantendo ai sensi dell'art. 102 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Per i fini di cui al presente articolo, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 36/2023, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Si riportano di seguito i dati del personale attualmente impiegato dai gestori uscenti nella gestione del servizio:

#### **ASILO NIDO “UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE”**

<i>Nr.</i>	<i>Qualifica e Livello contrattuale, data assunzione, scatti maturati</i>	<i>Tipologia rapporto di lavoro (a tempo determ. /indeterm; full/ part time)</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>CCNL applicato</i>
1	Educatrice coordinatrice D2, 04/11/2009, 5 scatti maturati	Tempo indeterminato	20	Coop. Sociali
2	Educatrice D1, 27/08/2018, 2 scatti maturati	Tempo indeterminato	36	Coop. Sociali
3	Educatrice D1, 27/08/2018, 2 scatti maturati	Tempo indeterminato (in maternità)	37	Coop. Sociali
4	Educatrice D1, 28/08/2018, 2 scatti maturati	Tempo indeterminato	36	Coop. Sociali
5	Educatrice D1, 08/10/2018, 2 scatti maturati	Tempo indeterminato (in maternità)	37	Coop. Sociali
6	Educatrice D1, 23/09/2021, 1 scatto maturato	Tempo indeterminato	36	Coop. Sociali
7	Educatrice D1, 04/10/2021, 1 scatto maturato	Tempo indeterminato	36	Coop. Sociali
8	Educatrice D1, 12/09/2022	Tempo determinato	36	Coop. Sociali

9	Educatrice D1, 14/11/2022	Tempo determinato	20	Coop. Sociali
10	Educatrice D1, 12/01/2023	Tempo determinato	36	Coop. Sociali
11	Educatrice D1, 31/08/2023	Tempo determinato	30	Coop. Sociali
12	Ausiliaria A1, 15/09/2020, 1 scatto maturato	Tempo indeterminato	22,5	Coop. Sociali
13	Ausiliaria A1, 09/09/2019, 2 scatti maturati	Tempo indeterminato	15	Coop. Sociali
14	Ausiliaria A1, 29/08/2022	Tempo indeterminato	10	Coop. Sociali

### **MICRO NIDO “CULLA SULLA LUNA”**

<i>Nr.</i>	<i>Qualifica e Livello contrattuale, data assunzione, scatti maturati</i>	<i>Tipologia rapporto di lavoro (a tempo determ. /indeterm; full/ part time)</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>CCNL applicato</i>
1	Coordinatrice Pedagogica D2, 02/02/2009, 5 scatti maturati	Tempo indeterminato	2,5	Coop. Sociali
2	Educatrice D2, 01/09/2016, 3 scatti maturati	Tempo indeterminato	25	Coop. Sociali
3	Educatrice D2, 02/02/2009, 5 scatti maturati	Tempo indeterminato	30	Coop. Sociali
4	Educatrice D2, 02/02/2009, 5 scatti maturati	Tempo indeterminato	25	Coop. Sociali
5	Educatrice D2, 12/09/2013, 5 scatti maturati	Tempo indeterminato	7,5	Coop. Sociali
6	Ausiliaria A2, 02/02/2009, 5 scatti maturati	Tempo indeterminato	15	Coop. Sociali

### **ART. 12 –PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE**

La ditta aggiudicataria deve predisporre e presentare al Servizio Scuola del Comune di Legnago, entro il mese di ottobre di ogni anno, un progetto educativo/pedagogico per la gestione del servizio.

Il progetto educativo, in particolare, deve contenere e sviluppare i seguenti elementi:

- a) le finalità del servizio educativo;
- b) l’analisi del contesto sociale territoriale;
- c) gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini;
- d) le modalità di organizzazione della giornata educativa (routines, attività educative, ecc...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza e alle attività;
- e) le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato – l'ingresso/separazione dai genitori e dalla struttura, e di uscita/ricongiunzione con i genitori;
- f) l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative;

- g) i rapporti con i servizi del territorio;
- h) le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino.

In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, l'aggiudicatario si attiene a tutte le indicazioni ed alle norme emanate dall'Azienda ULSS 9 Scaligera e dall'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, la disabilità, le attività di prevenzione e profilassi di particolari malattie infettive, le strategie per l'accoglienza di bambini e famiglie straniere.

L'aggiudicatario si impegna a:

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
- elaborare, conformemente agli elementi di garanzia e di tutela per l'utenza stabiliti nel Regolamento del servizio di Asilo Nido integrato, specifica Carta dei Servizi;
- sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli dell'Amministrazione comunale, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad avviare alle stesse con tempestività a proprie cura e spese;
- relazionare all'Ente, al termine di ciascuno anno educativo, e comunque entro il 30 settembre, sull'andamento organizzativo, educativo e metodologico dell'Asilo Nido, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, le metodologie educative utilizzate, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività e comunque ogni qualvolta venga richiesto da quest'ultimo, per una valutazione in merito agli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo fissato, saranno concordati tra le parti;
- garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali.

### **ART. 13 - PROFILI DI RESPONSABILITA'**

L'aggiudicatario garantisce il funzionamento dell'asilo nido nei termini e secondo gli impegni indicati nel presente capitolato d'appalto, assumendosi, per quanto sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo e per quanto attiene alla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy).

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario designerà un proprio Responsabile dell'appalto, a cui l'Amministrazione Comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato; in particolare deve:

- partecipare a incontri preventivi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;

- provvedere a comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale, mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle stesse.

All'Amministrazione Comunale permangono la responsabilità di coordinamento, le funzioni di indirizzo, di valutazione-verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio.

#### **ART. 14 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO (HACCP) E RESPONSABILE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO**

L'aggiudicatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità, conformemente a quanto previsto dal Reg. CE 852/04.

Il manuale deve comprendere il servizio di refezione dell'asilo nido e la pulizia e sanificazione dei locali; deve essere presentato al Comune entro 15 giorni dall'aggiudicazione e applicato dall'avvio del servizio.

In base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, l'aggiudicatario dovrà individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per l'asilo nido.

Questa figura assume tutte le responsabilità e le competenze previste dalla normativa e deve collaborare con il Comune nello svolgimento delle sue attività. Tale figura potrà coincidere con quella del Coordinatore organizzativo.

Il nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

#### **Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a favore della Stazione appaltante, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia definitiva è costituita dall'aggiudicatario secondo le prescrizioni dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta

della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE**

La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.

La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori.

Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli già stipulati dal Comune per lo stesso servizio per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona € 3.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per persona

La polizza dovrà esplicitamente prevedere la copertura di ogni infortunio che possa occorrere ai minori che frequentano l'asilo nido durante la permanenza all'interno delle strutture comunali dedicate, per un numero di assicurati pari al numero massimo autorizzato per la struttura. In particolare:

<b>Garanzia</b>	<b>Massimale</b>
Caso morte	€ 150.000,00
Caso invalidità permanente	€ 250.000,00

Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria al Comune di Legnago entro il termine stabilito dallo stesso e, comunque, prima dell'inizio del servizio fornito.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta appaltatrice si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere posti a carico della Ditta qualora la stessa non abbia provveduto, per quanto di competenza, ad avvisare il Comune di Legnago di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio.

Saranno a carico della Ditta i danni agli immobili ed alle attrezzature causati dalla gestione della Ditta, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

#### **ART. 17 – SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 18 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'Amministrazione mette a disposizione della ditta appaltatrice, a titolo gratuito ed esclusivamente per la gestione dell'appalto, gli immobili dove si svolgono i servizi appaltati, comprensivi delle relative pertinenze e delle aree esterne, degli impianti fissi, degli arredi, delle attrezzature e dei giochi, che vengono consegnati alla ditta appaltatrice per tutta la durata del servizio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che la stessa ditta dichiara di conoscere ed accettare; i locali vengono consegnati in condizioni conformi alle vigenti norme di prevenzioni incendi.

Tutti i locali sono dotati di arredi, tendaggi ed attrezzature, in conformità alle specifiche tecniche ed alle disposizioni normative vigenti.

La ditta appaltatrice si obbliga, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le cautele e/o prescrizioni di esercizio previste dai titoli abilitativi ai fini prevenzione incendi, a rispettare e far rispettare tutte le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto di competenza, nonché ad informare e formare il personale che sarà incaricato di svolgere i compiti propri di addetto alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso, nonché gli addetti incaricati quali preposti.

Nello specifico il personale addetto antincendio dovrà essere specificamente formato nel rispetto di quanto previsto dal DM 02/09/2021 e nelle modalità previste dalla vigente normativa tecnica di prevenzione incendi per gli Asili Nido.

L'Aggiudicatario, entro l'avvio del servizio, dovrà disporre il Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e trasmettere al Comune di Legnago la comunicazione dell'avvenuto deposito presso il luogo di lavoro del DVR.

Il DVR di cui al precedente periodo dovrà contenere il quadro delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, sia per i lavoratori che per i piccoli utenti ed i visitatori.

#### **ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Legnago dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G. comunicato dal Committente.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Legnago. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Reg. UE 679/2016, l'aggiudicatario verrà designato quale Responsabile "esterno" del trattamento dei dati, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

L'Informativa sul trattamento dei dati raccolti in sede di gara ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 è fornita ai concorrenti, in calce al bando di procedura aperta.

#### **ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" che reca un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà sottoscritto dalle parti contraenti.

In sede di gara l'operatore economico partecipante deve dichiarare di accettare l'applicazione del "Patto di Integrità" alla procedura.

#### **ART. 22 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, è fatto divieto alla Ditta appaltatrice di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello del Comune di Legnago, approvato con delibera di G.C. n. 151 del 26 settembre 2023, resi disponibili sul sito internet [www.comune.legnago.vr.it](http://www.comune.legnago.vr.it), sez. amministrazione trasparente\disposizioni generali\atti generali.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **ART. 23 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

#### **ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE E SPESE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario – una volta dichiarata l'aggiudicazione definitiva in suo favore - è tenuto a produrre la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto nel termine indicato dal Comune.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese tutte relative alla stipulazione del contratto.

#### **ART. 25 - DOMICILIO**

L'appaltatore, agli effetti del presente contratto, dovrà eleggere domicilio legale in **LEGNAGO**.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di **LEGNAGO** e l'Appaltatore in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 211 D. Lgs. n. 36/2023, sono devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di **VERONA**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto, pertanto, non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.